



COMUNE DI PALERMO



DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI "VI VASCA" DELLA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA DI BELLOLAMPO

CIG:

CUP:

PROGETTO ESECUTIVO DI AMPLIAMENTO

IL DIRIGENTE AREA IMPIANTI

Dott. Pasquale Fradella

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Giuseppe Norata



IL PROGETTISTA
Ing. Gabriele Speciale

SERING
INGEGNERIA

IL RESPONSABILE STUDI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Arch. Giuseppina Liuzzo

TITOLO:

4. ELABORATI ECONOMICI Schema di contratto

CODICE: EEC-4.1.1	DATA Dicembre 2018	SCALA -	FASE PE	TIPO DOC. DDP	FOGLIO 01 di 01	REVISIONE 0
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	
0	Emissione a seguito del DA n. 516/GAB del 26.11.2018	03 / 12 / 2018	RC	GRM	GSP	

SCHEMA DI CONTRATTO

REP. N. _____

CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SOPRAELEVAZIONE DELL'ARGINE DI CONTENIMENTO POSTO AL MARGINE INFERIORE DELLA VI VASCA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI BELLOLAMPO (PA) – CUP: _____ , CIG: _____

L'anno _____ giorno _____ del mese di _____ nei locali della società RAP Risorse Ambiente Palermo S.p.A. con sede in Palermo, Piazz.tta Benedetto Cairoli

Tra

la società RAP Risorse Ambiente Palermo S.p.A. (Codice Fiscale/ P. IVA: 06232420825), con sede in Palermo, Piazz.tta Benedetto Cairoli, in persona del Dott. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata (in seguito il "Committente" o "Stazione appaltante")

e

la _____, Codice Fiscale _____ con sede in _____, Via _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____ Codice Fiscale _____ (in seguito "l'Appaltatore" o "la Società")

PREMESSO

- che con Delibera n. _____ del _____ è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SOPRAELEVAZIONE DELL'ARGINE DI CONTENIMENTO POSTO AL MARGINE INFERIORE DELLA VI VASCA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI BELLOLAMPO (PA);
- che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all'art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura aperta con il sistema di realizzazione dei lavori **a corpo**, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
- che con Delibera a contrarre n. _____ del _____, il Committente ha indetto una gara con procedura aperta per l'affidamento dell'esecuzione dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SOPRAELEVAZIONE DELL'ARGINE DI CONTENIMENTO POSTO AL MARGINE INFERIORE DELLA VI VASCA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI BELLOLAMPO (PA);
- che il criterio di aggiudicazione era quello del massimo ribasso;
- che a seguito di apposita gara con procedura aperta e criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, effettuata ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e come da verbale di gara in data _____ (Allegato A) è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell'appalto la società _____ che ha offerto un ribasso del _____ %

(_____) sull'importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro _____ (euro _____);

- che in capo all'Appaltatore è stata accertata la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- che con Delibera n. _____ del _____ il Committente ha approvato l'aggiudicazione definitivamente sulla base dell'offerta presentata dalla succitata Società, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;
- dell'aggiudicazione definitiva si è data comunicazione alla Società con nota prot. n. _____ del _____ ;
- sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nel seguito "Codice"), a tutti i partecipanti alla gara d'appalto e che il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10, del Codice (35 giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva) è scaduto in data _____;
- nessun ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva è stato proposto da parte dei concorrenti alla procedura di gara;
- che con nota prot. n. _____ del _____ è stata richiesta alla Società la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto e per la consegna dei lavori in via d'urgenza;
- che con nota assunta al prot. n. _____ del _____ la Società ha fatto pervenire la documentazione richiesta con la citata nota prot. n. _____ del _____ ;
- che è stata richiesta alla Prefettura di _____ la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., pervenuta con esito favorevole in data _____ ;
- l'Appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli elaborati progettuali, sia tecnici che economici, avendone accertato la qualità, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista, la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi per dar eseguiti tutti i lavori a regola d'arte;
- l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- l'Appaltatore ed il Responsabile del Procedimento in data _____ hanno sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa affidataria dichiarati in sede di gara;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il Committente conferisce all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SOPRAELEVAZIONE DELL'ARGINE DI CONTENIMENTO POSTO AL MARGINE INFERIORE DELLA VI VASCA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI BELLOLAMPO (PA).

ART. 2. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte del presente contratto i seguenti documenti:
 - a) il Capitolato Generale d'Appalto (CGA) dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000;
 - b) il Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito anche CSA);
 - c) gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo approvato posto a base di gara;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - e) i piani di sicurezza;
 - f) il cronoprogramma;
 - g) le polizze di garanzia.
2. Il CSA e l'Elenco dei prezzi unitari sono materialmente allegati al presente contratto d'appalto.
3. In caso di discordanza tra i vari elaborati progettuali si adotterà la soluzione che, a giudizio della Direzione dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, risulti la più favorevole e vantaggiosa per il Committente.
4. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO – INVARIABILITA'

1. L'importo complessivo dell'appalto a base d'asta ammonta a euro 710.679,80 (euro settecentodiecimilaseicentoseptantanove/80), IVA esclusa, di cui:
 - euro 690.970,70 (euro seicentonovantamilanovecentosettanta/70) per i lavori soggetti a ribasso d'asta;
 - euro 19.709,10 (euro diciannovemilasettecentonove/10) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - euro 200.221,04 (euro duecentomiladuecentoventuno/04) per somme a disposizione della stazione appaltante.
2. L'importo complessivo dell'appalto (importo contrattuale) risultante dal prezzo dell'Appaltatore offerto in sede di gara, pari complessivamente ad euro _____ (euro _____), è così costituito:

- euro _____ (euro _____) per i lavori;
- euro _____ (euro _____) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- euro _____ (euro _____) per costo del personale non soggetto a ribasso.

3. L'importo contrattuale è "a corpo", ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

4. Non si applica alcuna revisione dei prezzi né il comma 1 dell'art. 1664 del c.c.

5. La seguente tabella, che si utilizza, ai sensi dell'art. 43, comma 8, del D.P.R. 207 del 2010 (di seguito "Regolamento"), ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 132, comma 3, primo periodo, del Codice, è dedotta dal computo metrico estimativo del progetto definitivo:

Tabella 3.1. Importo per le categorie di lavori a corpo

N.	Categoria	Descrizione	Importo (euro)	Aliquota (%)
1	OS 1	Lavori in terra	415.981,03	60,00 %
2	OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	152.132,62	22,00 %
3	OS 8	Opere di impermeabilizzazione	122.857,05	18,00 %
		Totale	690.970,70	100,00 %

ART. 4 VARIANTI AL PROGETTO ESECUTIVO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora il Committente, per il tramite del Direttore dei Lavori (nel seguito anche DL), richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando la disciplina di cui all'art. 106 del Codice, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuta preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o sottrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Codice.

ART. 5 CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dal CSA.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano aree non disponibili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili.

ART. 6 CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

1. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000, l'Appaltatore che non conduce

personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.

2. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Committente che ne darà comunicazione al DL.
3. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.
4. In presenza di gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.
5. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata da notaio, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, anche da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori (art. 18, c. 8, L. 55/1990). Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale D.M. 145/2000, il direttore tecnico può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza.
6. Nel caso in cui l'Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l'incarico della direzione del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.
7. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, la Committente o il D.L. hanno il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

ART. 7 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
2. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.
3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 8 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste nel presente Contratto, nel CSA e nel Bando di gara.

2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dagli atti sopra citati.

ART. 9 OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, nelle leggi, nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgono i lavori suddetti.

1. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,50%.
2. La Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
3. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla Committente eventuali inadempienze.
4. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
5. L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche in casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente.
6. L'Appaltatore ai sensi del D.P.C.M. 187/91, art. 2, ha l'obbligo di comunicare alla Committente, in corso d'opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del medesimo D.P.C.M.
7. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
8. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;

- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
9. Risultano a carico dell'Appaltatore l'assolvimento di tutti gli adempimenti correlati alla gestione dei rifiuti in fase di costruzione secondo quanto sancito dalla normativa vigente in materia.

ART. 10 OSSERVANZA DELLE NORME

1. Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti l'oggetto dell'Appalto, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo.

ART. 11 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. Fermo restando quanto stabilito nel CSA, con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto, della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.
2. La sorveglianza esercitata dalla Committente, dai suoi rappresentanti e dal DL, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dalla Committente stessa e/o dal DL, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso la Committente e verso i terzi.
3. E' inoltre a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero della Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

ART. 12 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori è di NOVANTA giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

ART. 13 PENALE PER RITARDATO ADEMPIMENTO

1. La penale per il ritardato adempimento nell'esecuzione dei lavori, in base al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è stabilita nella misura dell'1 per mille (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella esecuzione dei lavori con un massimo di 100 (cento) giorni.
2. Raggiunto il 10% dell'importo del Contratto, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del Codice.

3. L'applicazione della penale non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.
4. L'ammontare della penale potrà essere dedotto in corso d'opera dall'ammontare dei lavori contabilizzati.

ART. 14 SUBAPPALTO

1. Previa autorizzazione del Committente nel rispetto dell'art. 105 del Codice i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal CSA. Il Committente non prevede il pagamento diretto dei subappaltatori.

ART. 15 COLLAUDO

1. L'ammontare del saldo finale potrà essere corrisposto solo a seguito dell'approvazione amministrativa del Collaudo finale.
2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti.
3. Rimane a cura dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
4. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
5. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
6. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
7. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può comunque effettuare operazioni di verifica volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

ART. 16 CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____ in data _____ rilasciata da _____ per l'importo di euro _____ (_____ % dell'importo contrattuale, in applicazione dei benefici previsti dall'art. 93 del Codice).

ART. 17 GARANZIE

1. L'appaltatore garantisce per la durata di anni due l'esecuzione a regola d'arte delle opere civili ed elettromeccaniche oggetto del presente contratto per vizi e difformità. La garanzia decorrerà dalla data di inizio di approvazione del collaudo provvisorio dell'impianto, oppure dalla data della consegna ed accettazione delle opere non ultimate, nel caso di recesso anticipato unilaterale del Committente o, comunque, di esecuzione parziale del contratto. La garanzia riguarderà i soli vizi e difetti qualificabili come occulti, cioè non rilevabili in base a un diligente esame di verifica dell'opera al momento della consegna, fatte salve le eventuali riserve del Committente contestate per iscritto per eventuali difformità e vizi palesi prima dell'accettazione delle opere.
2. Se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta ex art. 1669 del C.C..

ART. 18 ASSICURAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell'art. 103 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ agenzia di _____ come segue:
 - a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro _____);
 - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00).
3. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

ART. 19 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. I pagamenti dei lavori avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano l'importo netto non inferiore al 25% (venticinque per cento) dell'importo contrattuale al netto della ritenuta di cui al comma 8.
2. E' onere della parte appaltatrice comunicare per iscritto alla D.L. l'intervenuto avanzamento dei lavori eseguiti fino ad un importo tale da giustificare l'emissione di un certificato di pagamento ai sensi di quanto previsto dalla presente disposizione, fermo restando che, in mancanza della suddetta comunicazione, nessuna pretesa parte appaltatrice potrà avanzare nei confronti della stazione appaltante per un'eventuale ritardata contabilizzazione dei lavori e una conseguente ritardata emissione del relativo certificato di pagamento.
3. In deroga a quanto sopra:

- a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale;
- b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui sopra.
4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice e dell'articolo 124, comma 3, del Regolamento, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
6. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
7. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (0,50%) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
8. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.
9. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione.

ART. 20 PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE E CONTO CORRENTE DEDICATO

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.
2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti, del capitolato generale d'appalto, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signori:

- _____, nato ad _____ (_____) il _____
C.F.: _____ ;

- _____, nato ad _____ (_____) il _____
C.F.: _____ ;

autorizzati ad operare sul conto di cui al comma successivo.

3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:
_____ - ABI: _____ - CAB: _____ - CIN:
_____ - C/C: _____ acceso presso _____ la Filiale di
_____ (_____), ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione
appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni
dall'accensione del conto stesso.
4. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere
tempestivamente notificata alla Committente.
5. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti a
persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente Appalto potrà essere risolto dalla Committente, mediante semplice lettera raccomandata, con
messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriore adempimento, nei casi previsti dagli artt. 135 e 136
del Codice e, in particolare, nei seguenti casi:
- a) per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell'Appaltatore;
 - b) per frode nell'esecuzione dei lavori;
 - c) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale, o sospensioni sostanziali se più di una, dei lavori per un
periodo cumulato superiore a 60 giorni naturali e consecutivi;
 - d) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto;
 - e) nei casi previsti dall'art. 131 del Codice (inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione
degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale);
 - f) in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto;
 - g) in caso il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata (art. 2 comma 2 L.R.
n. 15/2008);
 - h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - j) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Lelle n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari relativi all'appalto;
 - k) in tutti gli altri casi previsti dai precedenti articoli e dal CSA.
2. In caso di frode dell'Appaltatore il Committente ha il diritto di sospendere i pagamenti dei lavori regolarmente

eseguiti durante il periodo necessario per la definizione dei danni conseguenti al comportamento fraudolento dell'Appaltatore.

3. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno.
4. Quando, nel corso dell'opera, si accerti che la sua esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il Committente può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.
5. Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione e annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere dalla Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extra contrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.
6. In caso di risoluzione del contratto, il Committente provvederà ad escutere la cauzione definitiva, salva comunque la facoltà del Committente medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.
7. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 22 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, nella qualità, o eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessata ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente contratto, si impegna ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella Legge n.136 del 13/08/2010.
2. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
3. L'Appaltatore ha indicato apposito conto corrente riportato all'art. 28, sul quale il Committente farà confluire tutte le somme relative all'appalto e di cui si dovrà avvalere per tutte le operazioni relative al contratto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale.
4. Ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ipso iure, la risoluzione del contratto, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ART. 23 RECESSO DEL COMMITTENTE

1. Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni

regolarmente eseguite fino a quel momento.

2. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R).

ART. 24 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alla certificazione rilasciata in data _____ con prot. n. _____ della Prefettura di _____ e alle autocertificazioni prodotte al Committente ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli art.li 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ART. 25 CLAUSOLA DI MANLEVA

1. L'Appaltatore terrà il Committente sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rinvase anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.
2. L'Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessarie ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.
3. Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

ART. 26 PROPRIETA' DEI DOCUMENTI

1. Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà del Committente.
2. L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto del Committente in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie del Committente stesso.
3. L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.
4. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

ART. 27 RESPONSABILE DEL CONTRATTO

1. Per la gestione del presente contratto, il Committente nomina Responsabile di contratto il

- _____ al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.
2. Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.
 3. L'Appaltatore nomina quale proprio Responsabile del contratto il _____, rappresentante della _____, _____ Capogruppo / Mandataria dell'A.T.I. Appaltatrice.
 4. Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile di contratto del Committente.

ART. 28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

1. Al presente Contratto si applica quanto previsto dalla parte IV del Codice.
2. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non si sia potuta risolvere in via amministrativa tra le parti, quale che sia la sua natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Palermo.

ART. 29 SPESE CONTRATTUALI, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso. Si richiama quanto stabilito dall'art. 8, commi 2 e 3, del Capitolato Generale e dall'art. 139 del Regolamento.
2. Sono a carico dell'appaltatore - senza diritto di rivalsa - tutte le spese, imposte (eccetto l'I.V.A.), diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e registrazione del contratto, alla gestione tecnico-amministrativa all'appalto, incluse le spese di bollo per il certificato di collaudo, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere sia intestato a nome della Committente o di altri.
3. Il Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/86 e s.m.i..

ART. 30 ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto le parti eleggono domicilio:

Il Committente: _____

L'Appaltatore: _____

2. Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.
3. Le comunicazioni alle eventuali imprese mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio dell'impresa mandataria come sopra individuato.

ART. 31 ALLEGATI

Sono allegati materialmente al presente Contratto i seguenti documenti:

- CSA;
- Elenco dei prezzi unitari.

L'Appaltatore

Il Committente

Dott. _____

Dott. _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di approvare ed accettare specificamente i seguenti articoli:

1. Oggetto dell'appalto;
2. Documenti facenti parte del contratto;
3. Ammontare dell'appalto – Invariabilità;
4. Varianti al progetto esecutivo e al corrispettivo;
5. Consegna dei lavori;
6. Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere;
7. Disciplina e buon ordine del cantiere;
8. Conoscenza delle condizioni dell'appalto;
9. Obblighi ed oneri dell'appaltatore;
10. Osservanza delle norme;
11. Responsabilità dell'appaltatore;
12. Termini di ultimazione dei lavori;
13. Penale per ritardato adempimento;
14. Subappalto;
15. Collaudo;
16. Cauzione definitiva;
17. Garanzie;
18. Assicurazioni;

19. Pagamento del corrispettivo;
20. Persone che possono riscuotere e conto corrente dedicato;
21. Risoluzione del contratto;
22. Clausola risolutiva espressa;
23. Recesso del committente;
24. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale;
25. Clausola di Manleva;
26. Proprietà dei documenti;
27. Responsabile del contratto;
28. Definizione delle controversie – Foro competente;
29. Spese contrattuale, di registro ed accessorie;
30. Elezione di domicilio.

L'Appaltatore

Dott. _____